Avv. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

R. Corte di Cassazione

Ricorso alle Sezioni Unite

di Cerutti Cesare

1380
RICORRENTE
ATTI DELLE

contro

Sindacato Prov. Fasc. Medici di Torino

Cartolibreria "ROMA" di M. Olivetti - Via L. Caro, 42 - Roma - Tel. 35-607.

E L E N C O D E I D O C U M E N T I

I) Bolletta 23 maggio N.5005 dell'eseguito deposito di L. 600

2) Ricorso di Cerutti Cesare notificato il 30 maggio al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino, con in calce la delega all'avv. Ivanoe Benemi.

3) Decisione impugnata della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, notificata al Cerutti il 6 maggio 1939.

4) Copia conforme della sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, decisa e pubblicata nella udienza del IO novembre 1936 XV.

N. 2731

Il Sig. Avv. Benemi

ha pagato L. 1,20 per diritto di chiamata nella Causa tra Cerutti c.

Sindacato Medici di Torino

Li 1/6/939 anno

L'Ufficiale Giudiziario

Cesarini

N. 1005 della matrice
Mod. 72-A

AMMINISTRAZIONE DEL

UFFICIO

Articolo N. .....

del UFFICIO REGISTRO - ATTI GIUDIZIARI del(1) .....

di ROMA

Il Signor Avv. Bonomi Franco con denaro proprio

ha pagato Lire Seicento una

per ricorrere in Cassazione avverso decisione della Commissione Centrale Professione Sanitaria pubbl. il 15/4 1939 notificata al Sig. Cesare Cerutti il 6/5 1939. —

Per l'azienda dello Stato	L.	
Per le aziende speciali	»	
N° ..... Totale L.		601 —

Addì 23. 5. 1939

p. Il Procuratore

Galli

4

DIRITTO RISERVATO

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE

DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di

CERUTTICESÀRE di Giacomo domto elett. in Roma presso il suo avv. S.E. Ivanoe Bonomi Piazza della Libertà, 4

C O N T R O

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI TORINO

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata il 15 aprile 1939 e notificata il 6 maggio 1939 anno XVII

F A T T O

Il Sig. Cesare Cerutti, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915, n.1311 ha chiesto al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino la sua iscrizione nell'Albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione - in sede penale - all'art. 367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Non avendo il predetto Sindacato Medico accolta la sua domanda, egli produsse ricorso contro la delibera del Sindacato alla Commissione Centrale per le professioni Sanitarie. Ma detta Commissione ha respinto il

Si chiede la notifica d'urgenza.

Addì 29-5-39

Cesare Cerutti

3296 ICA

29 MAG 1939

IL CANCELLIERE

Depositati fogli 18
Quietanza N. 13223
del 1 GIU. 1939
IL CANCELLIERE

ricorso con decisione motivata che qui si allega.

Contro la pronuncia della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Ecc.me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re "possono proporre ricorso avverso le decisioni della "Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte "di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, "per incompetenza o eccesso di potere".

Vo depositato il 1 GIU. 1939 con delega in calce, copia sentenza impugnata, bolletta di deposito e copia sentenza Corte di Cassazione

D I R I T T O

I°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospintivi dalla guerra, si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrisse che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati:

quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riserbarsi a questi ultimi?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova, gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò al potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 947, il compito di raccogliere in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge :

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria "e della protesi dentaria, quantunque non abilitati al- "l'esercizio della professione di medico-chirurgo:

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati "a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori

"al decreto-legge 16 ottobre 1924 N. I755, concernente "l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

" La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto codesta Ecc/ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa potè esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc/ma Corte di Cassazione porta la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assolu-

zione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato. (Allegato N.4)

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Torino, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunziata ora la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la

sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella decisione impugnata - la conessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione : e cioè se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrative speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obbiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è

l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono inspirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione : una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve perchè il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!!....

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale : "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nella applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non trasmodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici siano, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazione che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissioni Ammi-

nistrative, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc. Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi pei quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione. E poichè ci sarà facile dimostrare che tutte le motivazioni traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziata da errore, il quale è - secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata.

"L'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanita-
"rie si limita a riportare integralmente la norma ec-
"cezionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 otto-
"bre 1924 N. 1755".

L'errore è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli è

art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 : Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù "di disposizioni anteriori a quella del presente de-"creto".

art. 367 lettera a del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a "tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori "al decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755".

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ed è proprio questo palese divario fra le due dizioni che ha indotta la Corte del diritto a indagare, secondo le norme dettate dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ha condotto la Corte :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione

del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione al-
"l'esercizio a tutti coloro che fossero stati co-
«munque ad esso autorizzati in forza di disposizioni
«legislative anteriori".

2°) - Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915.

3°) - Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito; onde il non averlo detto pei dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV°

Le Ecc.me Sezioni Unite, nel governo del diritto, non si lascieranno certo fuorviare dai lamenti della

Commissione la quale teme che applicando l'art. 367 del T.U. secondo i principi stabiliti dalla Cassazione, si "ammetta meccanicamente" all'esercizio dell'odontoiatria un vero esercito di dentisti non forniti di laurea, con grave nocumento della sanità pubblica.

Timore eccessivo e infondato. I dentisti i cui titoli di studio non sono - come fa intendere la Commissione - gravemente contestati si riducono a ben pochi. E spetterà sempre alla Commissione di ammettere soltanto coloro che come il ricorrente hanno tutti i requisiti per dimostrarsi in possesso della autorizzazione del 1915 ("nei riguardi della situazione personale del ricorrente - si legge nella decisione - sta di fatto, ed è vero, che egli ottenne la autorizzazione provvisoria o temporanea"). Nè d'altra parte la sanità pubblica potrà essere compromessa dalla applicazione un poco più ampia ed umana di una disposizione transitoria, destinata come tutte le disposizioni transitorie a collegare un periodo di eccessiva larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

Annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitarie pub-

blicata il 15 aprile 1939-XVII- e notificata al Cerutti il 6 maggio stesso anno; ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino di iscrivere Cesare Cerutti nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 ultima comma del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184; convertito nella legge 27 maggio 1935. N. 983.

Roma, 20 maggio 1939-XVII.

Avv. Ivanoe Bonomi

Si produce :

Bolletta del deposito di lire seicento versate all'Ufficio di Registro - atti giudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia) il giorno 23 maggio 1939-XVII e portante il N. 5005.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Cesare Cerutti di Torino nomino a mio procuratore speciale l'avv. S.E. Ivanoe Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc. Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione Centrale per le professioni sanitarie pubblicate il 15 aprile 1939 e notificata il 6 maggio stesso anno conferendogli tutti i poteri inerenti al manda-

to e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà 4

Roma, 24 maggio 1939-

Cesare Cerutti

Si certifica autografa la firma del ricorrente Cesare Cerutti.



Roma, 24 maggio 1939

Avv. Ivanoe Bonomi

Atto si notifica

~ anno 1939 XVII addì 30 (trenta)
del mese di maggio in Torino
a richiesta del sig. Cesare Cerutti do-
miciliato elettivamente in Roma, Piaz-
za Libertà 4 presso l'ufficio e persona
dell'avvocato S. E. Ivanoe Bonomi.
Io sottoscritto Pavarino Vittorio Uffi-
ciale Giudiziario addetto alla R.
Corte d'Appello di Torino, ho no-

tificato copia del presente ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, elenco documenti e Bolletta di deposito di lire seicento versate all'ufficio del Registro di Roma, al Sindacato Fascista dei Medici di Torino residente in Via Alfieri n° 15 e ciò per ogni legale effetto che di legge.

Copia di quanto sopra e di questo mio atto, io sottoscritto ufficiale giudiziario ho notificato al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino, alla sede dello stesso in Via Alfieri n° 15 ivi consegnandola a mani dell'impiegata Andino Luigia, addetta alla Segreteria del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino, incaricata a ricevere gli atti, provinciale ut supra.

postilla approvata

IL COMMESSO AUTORIZZATO
(Decr.Pres. 10/5/1938XIV) - (Bonetto Pierlon)

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Pavarino Pietro)

Decisione N. 85

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta:

1) Presidente S.E. CARUSO Gr. Uff. Domenico
2) Componente On. CARAPELLE Aristide
3) " On. TALLARICO Giuseppe
4) " Prof. GAIFAMI Paolo
5) " Comm. BERARDI Corradino
6) " Comm. TEDESCHI Francesco
7) " Dott. BOTTI Alberto
8) " Dott. BONIFAZI Armando
9) "

ha pronunciato nell'adunanza del 21- 11- 1938 XVII la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso prodotto da: Cerutti Cesare, di Gi= como, domiciliato in Torino - Via Nizza N.11

FATTO

Con ricorso regolarmente presentato e notifi=
cato il Sig. Cerutti Cesare impugna il provvedimen=
to 30 luglio 1937 del Sindacato Provinciale Fasci=
sta dei Medici di Torino, col quale venne respinta
la domanda di lui volta ad ottenere la iscrizione
nell'elenco aggiunto dell'albo professionale dei
dentisti.

Dalla deliberazione del Sindacato si rileva
che il Cerutti ha presentato domanda per ottenere
l'iscrizione nell'albo professionale, esibendo un
diploma dell'Ecole Dentaire Française in data 14
settembre 1916, che, contrariamente a quanto ri=
chiede l'art.3 del Decreto Luogotenenziale 22 A=
gosto 1915, n.1311, non abilita all'esercizio del=
la professione in Francia e che, in quanto alla
registrazione di tale titolo avvenuta a Groscava=
lo, piccolo Comune di montagna, è sufficiente la
lettura del documento rilasciato da quell'Ufficia=
le Sanitario per comprendere che la sua buona fede
è stata sorpresa e che il documento è stato regi=
strato in base a due errate informazioni, prima
quella che il diploma dell'Ecole Dentaire Françai=
se abiliti all'esercizio professionale, sia pure
in Francia, seconda che l'interessato sia rimpatria=

to a causa della guerra.

Il Cerutti nel ricorso assume di essersi recato negli anni 1909,1910,1911 a Parigi per frequentare il corso triennale dell'Ecole Dentaire, sostenendo vittoriosamente gli esami per il diploma nel 1916 e di essere rimpatriato a causa della guerra nel 1917, provvedendo nel 1922 a fare registrare il diploma estero nel Comune di Grosoavallo in Provincia di Torino. In seguito a tale abilitazione egli esercitò la professione, ma, emanata la legge del 1923, dovette cessare dall'esercizio in nome proprio della professione e continuarlo sotto il presidio di un professionista laureato.

Assume infine che il titolo, conseguito in Francia nel 1916, abilitava all'esercizio professionale e che egli, provvedendo alla registrazione del diploma, adempì alle condizioni volute dalla legge.

Infine il Sindacato rileva nelle controdeduzioni che il Cerutti non può invocare la disposizione di cui all'art.3 del D.L. 22 agosto 1915,n.1311, perchè egli non è rimpatriato in occasione ed in conseguenza della guerra e non è in possesso di diploma che abiliti all'esercizio professionale nella Nazione in cui venne rilasciato; egli infine assume di essere rimpatriato a causa della guerra

nel 1917 ed attese a fare registrare il suo diplo= ma nel 1922 quando la legislazione eccezionale del tempo di guerra non era più in vigore.-

Ciò premesso in fatto, la Commissione osserva in

DIRITTO

Che il provvedimento impugnato non merita cen= sura considerato che il ricorrente non ha dimostra= to di possedere i requisiti normali indicati ai N.i 4 e 5 dell'art.5 del R.D.L.5 marzo 1935, n.184, nè i requisiti eccezionalmente ammessi dal= l'ultima parte dell'art.1 del R.D.L.16 ottobre 1924, n.1755, e della lettera a) dell'art.367 del Testo Unico 27 luglio 1934, n.1265, delle leggi su= nitarie.

Di regola, onde aver diritto ad essere iscrit= to nell'albo professionale, è indispensabile il possesso del titolo accademico dato (o (se estero) confermato in una Università o altro Istituto d'istruzione superiore del Regno a ciò autorizzato e l'avere superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (ve= di art.5 n. 4 e 5 del R.D.L. 5 marzo 1935 n.184).

A questa norma generale fa due eccezioni l'ar= ticolo 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755, con=

tenente disposizioni speciali concernenti l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, e cioè: a) per coloro che sono stati laureati in medicina e chirurgia a tutto dicembre 1923; b) per coloro che sono stati già "legalmente abilitati" ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle dello stesso R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755. Di queste eccezioni tenne conto il Testo Unico 27 luglio 1934 n.1265, che, per quanto concerne gli odontoiatri, le trasfuse nell'art.367 delle norme transitorie.

E' pacifico ed ammesso dallo stesso ricorrente che egli manca dei requisiti generali e normali. Il Cerutti domanda l'iscrizione in virtù della norma eccezionale che consente l'esercizio professionale a coloro i quali, come si esprimono gli art. 1 e 367 citati, sono stati legalmente abilitati per effetto di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755. Tali disposizioni consistono: 1°) nel decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 numero 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra. L'art.3 consentiva ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'eserci-

sio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati dai relativi diplomi; 2°) nel R.D.L. 22 marzo 1923 n.795. Questo provvedimento legislativo, che mirava a favorire la condizione dei professionisti previsti dall'art.3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n.1311, la cui autorizzazione provvisoria cessava concettualmente di effetti col cessare della causa per cui era stata concessa (guerra mondiale: "durante la guerra"), stabiliva che coloro i quali avevano esercitato pubblicamente e notoriamente nel Regno la professione a norma del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n.1311, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale.

Nell'art.2 il R.D.L. stabiliva le condizioni e le forme per cui l'autorizzazione definitiva poteva essere data e cioè decreto del Ministero dell'Interno, da emanarsi su analoga proposta di una Commissione da nominarsi del Ministro stesso di concerto con quello dell'Istruzione Pubblica.

Ed a conclusione delle norme eccezionali predette, nell'ultimo comma dell'art.3 espressamente dichiarava che il decreto del Ministro

teneva luogo, agli effetti dell'iscrizione nell'al=
bo dell'ordine, del diploma professionale di cui
all'art.2 della legge 10 luglio 1910, N°455, che fis=
sava le norme per gli ordini dei sanitari.

Ai fini della presente controversia sono da
trarsi dalle premesse disposizioni eccezionali i
seguenti corollari:

1°- l'autorizzazione consentita dall'art.3 del
decreto luogotenenziale del 1915, secondo lo spi=
rito del decreto stesso, era concettualmente limi=
tata al periodo della guerra mondiale ("durante la
guerra").

2°- Cessato il periodo di guerra, veniva a man=
care (con) la cessazione della causa la ragione che la
giustificava.

3°- Che, per conservare l'effetto dell'autoriz=
zazione temporanea, era necessario l'intervento
dell'autorizzazione definitiva espressa nella for=
ma di decreto ministeriale a tenore del R.D.L. del
1923.

4°- Che il rapporto legale di abilitazione ec=
cezionale consisteva non soltanto nell'autorizzazio=
ne provvisoria, di cui all'art.3 del decreto luo=
gotenenziale del 1915, ma anche e soprattutto nel=
l'operazione conclusiva consistente nell'autoriz=

zazione definitiva.

5°- Che, quando gli art.1 e 367 citati parlano di odontoiatri "legalmente abilitati" dalle disposizioni anteriori al 16 ottobre 1924", non possono che riferirsi se non a coloro che subirono l'intero processo legale di abilitazione eccezionale e cioè a quelli che, ottenuta l'autorizzazione provvisoria, ottennero poi quella definitiva.

Nei rapporti della situazione personale del ricorrente sta di fatto che egli ottenne, è vero, l'autorizzazione provvisoria o temporanea, non ottenne quella definitiva per cui decadde dal godimento degli effetti della prima ed ora non può essere considerato fra i "legalmente abilitati" di cui parlano l'art.1 del R.D.L. 16 ottobre 1924, n°1755, e l'art.367 delle disposizioni transitorie comprese nel Testo Unico delle leggi sanitarie e nemmeno può oggi, per la decadenza, considerarsi come provvisoriamente autorizzato ai sensi dell'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915.

Sarebbe arbitrario e contrastante con la parola e con lo spirito delle disposizioni di legge concernenti la materia il ritenere che possa conservare giuridici effetti la semplice autorizzazione provvisoria: con ciò verrebbe spezzato in tronco

il rapporto di abilitazione legale che le leggi a= vevano prediposto in via affatto eccezionale.

Inoltre l'art.367 del T.U. delle leggi sanita= rie nel significato grammaticale e logico delle pa= role con cui espresse la norma non rivela alcuna in= tenzione di modifica dello stato di diritto prece= dente a detrimento della sanità pubblica in conse= guenza della soppressione della garenzia della re= visione dei provvisoriamente autorizzati.

L'art.367 invece si limita a riportare integral= mente la norma eccezionale contenuta nell'art.1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755.

Per quanto poi riflette l'autorevole pronunzia della Cassazione penale sul caso Benatti, di cui è cenno nel ricorso del Gerutti, si osserva che essa non può vincolare nè il Sindacato stesso nè questo Collegio nell'esame del punto di diritto se può o non può essere iscritto nell'albo ed esercitare la professione odontoiatrica chi ebbe l'autorizza= zione provvisoria agli effetti dell'art.3 del decre= to luogotenenziale del 1915, ma non conseguì quella definitiva.

La portata sostanziale della sentenza del Supre= mo Consesso Giudiziario è limitata al riconoscimen= to che, dal punto di vista della responsabilità

penale, costituisce elemento discriminante del reato di esercizio abusivo di professione sanitaria la circostanza che l'imputato aveva ottenuto a suo tempo l'autorizzazione provvisoria. Questione questa che nè il Sindacato Provinciale nè la Commissione son chiamati ad esaminare, essendo la loro indagine limitata a conoscere se il postulante abbia o non i requisiti legali per essere iscritti nell'albo. E da questo punto di vista in ordine al quale è competente - sebbene non sfugga al Collegio la connessione tra la motivazione della sentenza e la questione speciale che esso è chiamato a risolvere - non può, in coerenza all'interpretazione letterale e logica delle disposizioni di legge che regolano la materia, e in coerenza con gli interessi superiori e prevalenti della salute pubblica, che le disposizioni stesse son dirette a tutelare, che riconoscere l'invalidità del semplice titolo di autorizzazione provvisoria ai fini dell'iscrizione nell'albo.

L'effetto invero della soluzione contraria sarebbe: a) l'ammissione meccanica all'esercizio professionale di quanti ottennero per necessità pubbliche temporanee l'autorizzazione provvisoria senza quel necessario controllo disposto dal R.D.

L. 22-3-1923 N° 795.

b) L'ammissione implicita, a detrimento degli interessi generali, di una rinunzia alla garenzia del controllo, rinunzia che invano si cerca fra le norme che regolano la materia.

Il che, d'altro verso, sarebbe tanto più grave in quanto lo stesso valore intrinseco abilitativo di alcuni titoli di studio esteri esibiti dai provvisoriamente autorizzati è con fondamento contestato.

Attesochè per le premesse considerazioni il ricorso debba essere respinto

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta

Respinge il ricorso come sopra proposto da Cerutti Cesare.

Così decisa nell'adunanza suddetta

IL RELATORE — IL PRESIDENTE

F/to Berardi — F/to Caruso

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

Depositata in Segreteria per la pubblicazione

il I5 aprile I939 XVII

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

P. C.C. : IL SEGRETARIO

Morrica

Notificato al Sig. Cerutti Cesare
V. Nizza 11.
Consegnandone copia a mani di
Sell. Interessato

Torino, 6.9.1939 XVII

Il Messo Comunale
Perrone Enrico

ASSR

Decisione N. 85

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta:

1) Presidente S.E. CARUSO Gr. Uff. Domenico
2) Componente On. CARAPELLE Aristide
3) " On. TALLARICO Giuseppe
4) " Prof. GAIFAMI Paolo
5) " Comm. BERARDI Corradino
6) " Comm. TEDESCHI Francesco
7) " Dott. BOTTI Alberto
8) " Dott. BONIFAZI Armando
9) "

ha pronunciato nell'adunanza del 21- 11- 1938 XVII la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso prodotto da: Cerutti Cesare, di Gi= como, domiciliato in Torino - Via Nizza N.11

FATTO

Con ricorso regolarmente presentato e notifi=
cato il Sig. Cerutti Cesare impugna il provvedimen=
to 30 luglio 1937 del Sindacato Provinciale Fasci=
sta dei Medici di Torino, col quale venne respinta
la domanda di lui volta ad ottenere la iscrizione
nell'elenco aggiunto dell'albo professionale dei
dentisti.

Dalla deliberazione del Sindacato si rileva
che il Cerutti ha presentato domanda per ottenere
l'iscrizione nell'albo professionale, esibendo un
diploma dell'Ecole Dentaire Française in data 14
settembre 1916, che, contrariamente a quanto ri=
chiede l'art.3 del Decreto Luogotenenziale 22 A=
gosto 1915, n.1311, non abilita all'esercizio del=
la professione in Francia e che, in quanto alla
registrazione di tale titolo avvenuta a Groscava=
lo, piccolo Comune di montagna, è sufficiente la
lettura del documento rilasciato da quell'Ufficia=
le Sanitario per comprendere che la sua buona fede
è stata sorpresa e che il documento è stato regi=
strato in base a due errate informazioni, prima
quella che il diploma dell'Ecole Dentaire Françai=
se abiliti all'esercizio professionale, sia pure
in Francia, seconda che l'interessato sia rimpatria=

to a causa della guerra.

Il Cerutti nel ricorso assume di essersi recato negli anni 1909,1910,1911 a Parigi per frequentare il corso triennale dell'Ecole Dentaire, sostenendo vittoriosamente gli esami per il diploma nel 1916 e di essere rimpatriato a causa della guerra nel 1917, provvedendo nel 1922 a fare registrare il diploma estero nel Comune di Grosoavallo in Provincia di Torino. In seguito a tale abilitazione egli esercitò la professione, ma, emanata la legge del 1923, dovette cessare dall'esercizio in nome proprio della professione e continuarlo sotto il presidio di un professionista laureato.

Assume infine che il titolo, conseguito in Francia nel 1916, abilitava all'esercizio professionale e che egli, provvedendo alla registrazione del diploma, adempì alle condizioni volute dalla legge.

Infine il Sindacato rileva nelle controdeduzioni che il Cerutti non può invocare la disposizione di cui all'art.3 del D.L. 22 agosto 1915,n.1311, perchè egli non è rimpatriato in occasione ed in conseguenza della guerra e non è in possesso di diploma che abiliti all'esercizio professionale nella Nazione in cui venne rilasciato; egli infine assume di essere rimpatriato a causa della guerra

nel 1917 ed attese a fare registrare il suo diplo= ma nel 1922 quando la legislazione eccezionale del tempo di guerra non era più in vigore.-

Ciò premesso in fatto, la Commissione osserva in

DIRITTO

Che il provvedimento impugnato non merita cen= sura considerato che il ricorrente non ha dimostra= to di possedere i requisiti normali indicati ai N.i 4 e 5 dell'art.5 del R.D.L.5 marzo 1935, n.184, nè i requisiti eccezionalmente ammessi dal= l'ultima parte dell'art.1 del R.D.L.16 ottobre 1924, n.1755, e della lettera a) dell'art.367 del Testo Unico 27 luglio 1934, n.1265, delle leggi su= nitarie.

Di regola, onde aver diritto ad essere iscrit= to nell'albo professionale, è indispensabile il possesso del titolo accademico dato (o (se estero) confermato in una Università o altro Istituto d'istruzione superiore del Regno a ciò autorizzato e l'avere superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (ve= di art.5 n. 4 e 5 del R.D.L. 5 marzo 1935 n.184).

A questa norma generale fa due eccezioni l'ar= ticolo 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755, con=

tenente disposizioni speciali concernenti l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, e cioè: a) per coloro che sono stati laureati in medicina e chirurgia a tutto dicembre 1923; b) per coloro che sono stati già "legalmente abilitati" ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle dello stesso R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755. Di queste eccezioni tenne conto il Testo Unico 27 luglio 1934 n.1265, che, per quanto concerne gli odontoiatri, le trasfuse nell'art.367 delle norme transitorie.

E' pacifico ed ammesso dallo stesso ricorrente che egli manca dei requisiti generali e normali. Il Cerutti domanda l'iscrizione in virtù della norma eccezionale che consente l'esercizio professionale a coloro i quali, come si esprimono gli art. 1 e 367 citati, sono stati legalmente abilitati per effetto di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755. Tali disposizioni consistono: 1°) nel decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 numero 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra. L'art.3 consentiva ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'eserci-

sio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati dai relativi diplomi; 2°) nel R.D.L. 22 marzo 1923 n.795. Questo provvedimento legislativo, che mirava a favorire la condizione dei professionisti previsti dall'art.3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n.1311, la cui autorizzazione provvisoria cessava concettualmente di effetti col cessare della causa per cui era stata concessa (guerra mondiale: "durante la guerra"), stabiliva che coloro i quali avevano esercitato pubblicamente e notoriamente nel Regno la professione a norma del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n.1311, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale.

Nell'art.2 il R.D.L. stabiliva le condizioni e le forme per cui l'autorizzazione definitiva poteva essere data e cioè decreto del Ministero dell'Interno, da emanarsi su analoga proposta di una Commissione da nominarsi del Ministro stesso di concerto con quello dell'Istruzione Pubblica.

Ed a conclusione delle norme eccezionali predette, nell'ultimo comma dell'art.3 espressamente dichiarava che il decreto del Ministro

teneva luogo, agli effetti dell'iscrizione nell'al=
bo dell'ordine, del diploma professionale di cui
all'art.2 della legge 10 luglio 1910, N°455, che fis=
sava le norme per gli ordini dei sanitari.

Ai fini della presente controversia sono da
trarsi dalle premesse disposizioni eccezionali i
seguenti corollari:

1°- l'autorizzazione consentita dall'art.3 del
decreto luogotenenziale del 1915, secondo lo spi=
rito del decreto stesso, era concettualmente limi=
tata al periodo della guerra mondiale ("durante la
guerra").

2°- Cessato il periodo di guerra, veniva a man=
care (con) la cessazione della causa la ragione che la
giustificava.

3°- Che, per conservare l'effetto dell'autoriz=
zazione temporanea, era necessario l'intervento
dell'autorizzazione definitiva espressa nella for=
ma di decreto ministeriale a tenore del R.D.L. del
1923.

4°- Che il rapporto legale di abilitazione ec=
cezionale consisteva non soltanto nell'autorizzazio=
ne provvisoria, di cui all'art.3 del decreto luo=
gotenenziale del 1915, ma anche e soprattutto nel=
l'operazione conclusiva consistente nell'autoriz=

zazione definitiva.

5°- Che, quando gli art.1 e 367 citati parlano di odontoiatri "legalmente abilitati" dalle disposizioni anteriori al 16 ottobre 1924", non possono che riferirsi se non a coloro che subirono l'intero processo legale di abilitazione eccezionale e cioè a quelli che, ottenuta l'autorizzazione provvisoria, ottennero poi quella definitiva.

Nei rapporti della situazione personale del ricorrente sta di fatto che egli ottenne, è vero, l'autorizzazione provvisoria o temporanea, non ottenne quella definitiva per cui decadde dal godimento degli effetti della prima ed ora non può essere considerato fra i "legalmente abilitati" di cui parlano l'art.1 del R.D.L. 16 ottobre 1924, n°1755, e l'art.367 delle disposizioni transitorie comprese nel Testo Unico delle leggi sanitarie e nemmeno può oggi, per la decadenza, considerarsi come provvisoriamente autorizzato ai sensi dell'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915.

Sarebbe arbitrario e contrastante con la parola e con lo spirito delle disposizioni di legge concernenti la materia il ritenere che possa conservare giuridici effetti la semplice autorizzazione provvisoria: con ciò verrebbe spezzato in tronco

il rapporto di abilitazione legale che le leggi a= vevano prediposto in via affatto eccezionale.

Inoltre l'art.367 del T.U. delle leggi sanita= rie nel significato grammaticale e logico delle pa= role con cui espresse la norma non rivela alcuna in= tenzione di modifica dello stato di diritto prece= dente a detrimento della sanità pubblica in conse= guenza della soppressione della garenzia della re= visione dei provvisoriamente autorizzati.

L'art.367 invece si limita a riportare integral= mente la norma eccezionale contenuta nell'art.1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755.

Per quanto poi riflette l'autorevole pronunzia della Cassazione penale sul caso Benatti, di cui è cenno nel ricorso del Gerutti, si osserva che essa non può vincolare nè il Sindacato stesso nè questo Collegio nell'esame del punto di diritto se può o non può essere iscritto nell'albo ed esercitare la professione odontoiatrica chi ebbe l'autorizza= zione provvisoria agli effetti dell'art.3 del decre= to luogotenenziale del 1915, ma non conseguì quella definitiva.

La portata sostanziale della sentenza del Supre= mo Consesso Giudiziario è limitata al riconoscimen= to che, dal punto di vista della responsabilità

penale, costituisce elemento discriminante del reato di esercizio abusivo di professione sanitaria la circostanza che l'imputato aveva ottenuto a suo tempo l'autorizzazione provvisoria. Questione questa che nè il Sindacato Provinciale nè la Commissione son chiamati ad esaminare, essendo la loro indagine limitata a conoscere se il postulante abbia o non i requisiti legali per essere iscritti nell'albo. E da questo punto di vista in ordine al quale è competente - sebbene non sfugga al Collegio la connessione tra la motivazione della sentenza e la questione speciale che esso è chiamato a risolvere - non può, in coerenza all'interpretazione letterale e logica delle disposizioni di legge che regolano la materia, e in coerenza con gli interessi superiori e prevalenti della salute pubblica, che le disposizioni stesse son dirette a tutelare, che riconoscere l'invalidità del semplice titolo di autorizzazione provvisoria ai fini dell'iscrizione nell'albo.

L'effetto invero della soluzione contraria sarebbe: a) l'ammissione meccanica all'esercizio professionale di quanti ottennero per necessità pubbliche temporanee l'autorizzazione provvisoria senza quel necessario controllo disposto dal R.D.

L. 22-3-1923 N° 795.

b) L'ammissione implicita, a detrimento degli interessi generali, di una rinunzia alla garenzia del controllo, rinunzia che invano si cerca fra le norme che regolano la materia.

Il che, d'altro verso, sarebbe tanto più grave in quanto lo stesso valore intrinseco abilitativo di alcuni titoli di studio esteri esibiti dai provvisoriamente autorizzati è con fondamento contestato.

Attesochè per le premesse considerazioni il ricorso debba essere respinto

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta

Respinge il ricorso come sopra proposto da Cerutti Cesare.

Così decisa nell'adunanza suddetta

IL RELATORE — IL PRESIDENTE

F/to Berardi — F/to Caruso

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

Depositata in Segreteria per la pubblicazione

il I5 aprile I939 XVII

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

P. C.C. : IL SEGRETARIO

Morrica

Notificato al Sig. Cerutti Cesare
V. Nizza 11.
Consegnandone copia a mani di
Sell. Interessato

Torino, 6.9.1939 XVII

Il Messo Comunale
Perrone Enrico

ASSR

L. 18

4

Udienza pubblica del di IO novembre 1936 XV

IN NOME DI SUA MAESTA'

V I T T O R I O E M A N U E L E III°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

IMPERATORE D' ETIOPIA

LA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

SEZIONE III° PENALE

ha pronunziato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso interposto dal P.M. presso il Tri=nale di Mantova contro

Benatti Luigi fu Anania

avverso la sentenza 28 gennaio 1936 del Tribunale di Mantova che assolveva il Benatto, perchè il fatto non costituisce reato, dall'imputazione di esercizio abusivo di arte sanitaria (odontoiatria) (Art. 348 C.P.)

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Comm. Maroni

Udito il difensore Ivanoe Bonomi

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Comm. Santoni Rugiu Angelo che ha concluso per

DISTINTA
Reg. copie N. 4179
Per copie 2
In forma Semplice
Carta Bolli L. 180
Scritture L. 16
Totale L. 196
Art. N.
Roma 24.9.1936
IL CANCELLIERE
CORTE di CASSAZIONE del REGNO

l'accoglimento del ricorso.

F A T T O

Il Pretore di Revere, con sentenza in data 4 Fzbbraio I935-XIII, assolveva Benatti Luigi, perchè il fatto non costituisce reato, dalla imputazione di esercizio abusivo della professione di odontoia= tra, a sensi dell'articolo I Regio Decreto Legge I6 Ottobre I924 N. I755, punibile a termine dello art. 348 C.P.

Su gravame del P.M.il Tribunale di Mantova, con sentenza in data 28 Gennaio I936-XIV, conferma= va la sentenza del Pretore/

Contro tale sentenza di conferma lo stesso P. M. ricorre per cassazione, adducendo i seguenti motivi:

I°) Violazione degli art. I e 2 del R.D. Legge 22 Marzo I923 n. 795, del R.D. Legge I6 Ottobre I924 n. I755 sull'esercizio della odontoiatria, e dell'art. 376 a) T.U. 27 Luglio I934 n. I265 della legge Sanitaria.Si sostiene che il Benatti aveva cessato, almeno formalmente, dalla profes= sione il I7 Marzo I924, per essergli stata dal Mi= nistero negata l'autorizzazione prescritta dal R.D. Legge 22 Marzo I923 n. 795 e quindi non poteva nemmeno giovarsi delle disposizioni sancite dal

Regio Decreto Legge I6 ottobre I924 n. I755. Ad esso parimenti non avrebbe potuto applicarsi la disposizione dell'art. 367 a) del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio I934 n. I265, che di fatto nulla ebbe ad innovare alle norme delle leggi precedenti.

2°) Violazione dell'art. 2 C.P., in relazione all'articolo 367 a) del T.U. I934 Leggi Sanitarie. Si afferma che, anche quando si dovesse ritenere che l'art. 367 del T.U. delle Leggi Sanitarie permetta al Benatti l'esercizio della odontoiatria, doveva ritenersi integro e punibile il reato contestatogli il I2 Giugno I934, in data cioè anteriore alla andata in vigore del T.U. suaccennato. Si afferma la inapplicabilità dell'art. 2 Codice Penale sia perchè le esercizio abusivo della odontoiatria, che costituiva reato prima del T.U. delle Leggi Sanitarie, lo costituisce anche ora, e dopo la pubblicazione del T.U. suindicato, come si desume dallo articolo 348 C.P.; sia perchè l'art. 2 Codice Penale dispone circa le conseguenze dell'abrogazione o modificazione di leggi penali, e non già di leggi di natura diversa.

3°) Violazione dell'art. 474 n. 4, in relazione agli art. 475 n. 3 e 524 n. 3 C.P.P. per non avere

la sentenza impugnata motivato sullo specifico motivo di appello, con il quale il ricorrente aveva sostenuto che il Benatti, non avendo ottenuto nel termine di 6 mesi, indicato dal R.D.L. 22 Marzo I923 n. 795, il decreto ministeriale, che lo autorizzasse ad esercitare la odontoiatria, non poteva nemmeno usufruire delle disposizioni del R.D.L. I6 Ottobre I924 n. I755.

4°) Violazione del R.D. Legge I5 Gennaio I930 n. 20 modificato con Legge 5 Giugno I930 n. 943, in relazione anche allo Statuto del Sindacato Provinciale dei Medici Fascisti, approvato con R.D. 24 Luglio I930 n. I3I3. Si sostiene che, dato e non concesso, che il Benatti potesse esercitare la odontoiatria in forza del T.U. delle Leggi Sanitarie, tale esercizio non gli sarebbe stato consentito senza la condizione necessaria della sua iscrizione nell'elenco transitorio aggiunto all'albo dei medici dell'ordine professionale della provincia. Tale condizione venne riconfermata dal nuovo R.D. Legge I5 Marzo I935 n. I84, convertito nella Legge 27 Maggio I935 n. 983, per la nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie.

5°) Violazione dell'art. 20 u.c. C.P.P. per non avere il Tribunale sospeso il procedimento,

mentre la controversia circa l'abilitazione Benatti all'esercizio della odontoiatria si trovava in corso avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Quali accertamenti di fatto da parte della sentenza del Pretore di Revere, e di quella di conferma del Tribunale di Mantova, risulta quanto appresso:

Il Benatti, munito di diploma rilasciatogli in data I7 Luglio I9I6 sotto il N. 2I2 bis dalla = Ecole Dentaire Francaise = di Parigi, venne iscritto nell'elenco degli esercenti la professione sanitaria nel Comune di Ostiglia (Categoria Dentisti) in data 7 Agosto I920, a norma dell'art. 3 del Dec. Luogotenenziale 22 Agosto I9I5 n. I3II, e dell'articolo 65 del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio I90I n. 45. A seguito del D.L. 22 Marzo I923 n. 795, egli produsse istanza al Ministero dell'Interno per ottenere l'autorizzazione definitiva allo esercizio della odontoiatria; ma il Ministero, con provvedimento comunicato il I5 Marzo I924 dichiarava non trovar luogo a provvedere sulla istanza, per la scadenza del termine, di cui all'art. 2 cap. del decreto medesimo, con invito ad astenersi dall'esercizio professionale.

Il Benatti, dal I7 Marzo I924 continuò a ge=

stire il proprio gabinetto dentistico in collobora=
zione con un medico. Nel 23 Giugno I934-XII, egli
venne denunciato dal Sindacato Medico Fascista della
Provincia di Mantova per esercizio abusivo della
professione di odontoiatria, a sensi dell'articolo
348 C.P. Su ricorso inoltrato dal Benatti per l'an=
nullamento, ed, in linea pregiudiziale, per la so=
spensione del provvedimento ministeriale sopra in=
dicato, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
con sua decisione inviata I3 aprile I935 -XIII, or=
dinò la sospensione del provvedimento impugnato, ri=
servando ogni altro provvedimento in rito, sul me=
rito e sulle spese.

Ciò premesso, si osserva che il proposto ri=
corso non si palesa meritevole di accoglimento.

Ed invero, per quanto concerne il primo motivo,
è opportuno tenere presente che l'esercizio della
odontoiatria, completamente libero in precedenza,
venne subordinato con la legge 22 Dicembre I888
n. 5849 al conseguimento di diplomi di abilitazione
rilasciati da una R.Università, e poscia, con la
legge 3I Marzo I9I2 n. 298, al titolo indispensabile
della laurea in medicina e chirurgia. Tuttavia il
legislatore ebbe cura di provvedere, con disposi=
zioni particolari e transitorie, alla posizione di

alcune categorie di dentisti pratici, che si trova= vano già ad esercitare la professione nei preceden= ti periodi di libertà o di tolleranza, per il che la loro sistemazione giuridica appariva giustifica= ta da diritti acquisiti o da stati di legittime a= spettative.

Per tali ragioni di equità e di giustizia, il D.L. 22 Agosto I9I5 n. I3II concedette ai cittadi= ni italiani, rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra, e muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, fra cui l'odontoiatria, di esercitare nel Regno la professione, cui erano abilitati dai relativi diplomi. Per sistemare poi definitivamente tale personale sanitario, proveniente dall'estero, il Governo, con R.D.L. 22 Marzo I923 n. 795; dispo= se che potessero venire definitivamente autorizza= ti a continuare nel Regno l'esercizio professionale, tutti coloro, che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, avessero eser= citato pubblicamente e notoriamente nel Regno la loro professione, a norme dell'articolo 3 del suc= citato D.L. 22 Agosto I9I5 n. I3II, fissando le norme relative alla detta autorizzazione. Seguì la legge I6 Ottobre I924 n. I755, che pur ribadendo

la necessità della laurea in medicina e chirurgia quale requisito indispensabile per l'esercizio della odontoiatria, fece però salvi i diritti acquisiti da coloro che erano legalmente abilitati ad esercitare la odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori. In tale stato della legislazione, sopravvenne il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio I934 n. I265, il quale, nell'art. 367 delle disposizioni transitorie, dispone fra l'altro come appresso: = " Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati allo esercizio della professione di medico chirurgo: a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio, in virtù di disposizioni anteriori al D. L. I6 Ottobre I924 n. I755, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria "=

Trattasi ora di vedere se tale disposizione del T.U. abbia voluto, come sostiene il P.M. ricorrente, mantenere l'abilitazione soltanto a coloro, che, in virtù delle combinate disposizioni Legislative anteriori al I924, sono oggi nel possesso legittimo della detta autorizzazione, ovvero, come ha affermato la impugnata sentenza del Tribunale,

confermando l'avviso già espresso dal primo giudi=
ce, consenta l'autorizzazione ad esercitare la odon=
toiatria anche a coloro che sono stati legalmente
abilitati in forza di disposizioni anteriori al
I924, anche se, come il Be atti, abbiano poi perdu=
ta la autorizzazione medesima.

Ritiene questa Corte che la disposizione di cui
trattasi debba essere interpretata nel senso indi=
cato dalla sentenza impugnata.. Con la legge 6 lu=
glio I933 n . 947 il Parlamento ebbe a delegare al
Governo del Re, non solo la facoltà di coordinare
e riunire in testo unico le disposizioni legislati=
ve in materia sanitaria, ma altresì la facoltà di
modificarle e di integrarle, anche in relazione al
nuovo ordinamento delle Provincie e dei Comuni ed
alle norme del nuovo codice penale. E pertanto il
Governo, in virtù della podestà legislativa delega=
ta, ben poteva introdurre nel Testo Unico quanto
reputasse opportuno, sia modificando disposizioni
antiche, sia aggiungendone delle nuove. Nè può ri=
tenersi, come il ricorrente pretenderebbe, che lo
articolo 367 del T.U. non sia che la riproduzione
senza modificazione dell'art. I della Legge I6 Ot=
tobre I924 n. I755. Tale articolo invero dichiara=
va: " = salvi i diritti acquisiti da coloro, che

sono legalmente abilitati ad esercitare la odonto= iatria e la protesi dentaria in virtù di disposizio= ni anteriori a quelle del presente decreto "= L'ar= ticolo 367 del T.U. invece autorizza all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria = " co= loro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al D. L. I6 ottobre I924 n. I755= ". Da tale diversa di= zione si desume che, mentre il D.L. del I924 con= sentiva la continuazione dell'esercizio professiona= le soltanto a coloro che erano attualmente abilita= ti, il T.U. invece volle concedere l'autorizzazione al detto esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ad esso autorizzati in forza di disposizio= ni legislative anteriori, anche se fossero in segui= to incorsi nella perdita dell'autorizzazione stessa.

D'altra parte, a confortare una simile inter= pretazione soccorre la intenzione del legislatore, quale manifestamente si evince dal testo e dalla relazione del disegno di legge 25 aprile I933 nume= ro I7II che il Capo del Governo, quale Ministro dell'Interno, ebbe a presentare al Parlamento, sot= to il titolo: = " Sistemazione Giuridica di alcune categorie di dentisti pratici" = . Con l'articolo I di tale disegno di legge si disponeva che coloro

che erano stati autorizzati ai sensi del D.Luogotenenziale I5 agosto I9I5, e poi non autorizzati definitiva= mente ai sensi del successivo decreto 23 Marzo I923, sarebbero stati messi egualmente in condizione di continuare il loro esercizio in seguito ad una pro= va per esami. E nella relazione esplicitamente si dichiarava che era sembrato equo comprendere nel provvedimento legislativo anche quei dentisti, rim= patriati a causa della guerra, ai quali era stata concessa a sensi del Dec. Luog. 22 Agosto I9I5 l'autorizzazione provvisoria ad esercitare la profes= sione, e che poi non avevano conseguita l'autoriz= zazione definitiva, a termini del R.D.L. 22 Marzo I923, per non avere impugnato i provvedimenti nega= tivi emessi dal Ministero in base ad una particola= re interpretazione data alle norme dello stesso de= creto. Tale disegno di legge però non venne portato in discussione, in quanto il Governo ritenne più opportuno chiedere ed ottenere con la suaccennata legge 6 Luglio dello stesso anno i poteri legisla= tivi in materia sanitaria, a seguito dei quali fu emanato il Testo Unico, approvato con il R.D. 27 Luglio I934 n. I265. E' pertanto evidente che il le= gislatore, dettando le disposizioni transitorie del T.U. non potè avere una intenzione diversa da quel=

la che aveva ispirato pochi mesi prima il disegno di legge sopra ricordato.

A conferma di quanto sopra stà la circostanza che lo stesso legislatore, quando nel disciplinare con le stesse norme transitorie altre categorie di sanitari, diplomati all'estero e rimpatriari in occasione della guerra, quali i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti, volle porre speciali condizioni, ebbe espressamente a dichiararlo. Per la detta categoria invero di medici, chirurghi, farmacisti ecc..l'articolo 365 lett. b del T.U. prescrive che i detti sanitari =" abbiano ottenuto con decreto del Ministero dell'Interno l'autorizzazione ad esercitare la loro professione nel Regno a sensi del D.L. 22 Marzo I923 "= Onde si desume che se gli odontoiatri abilitati dovessero essere soltanto quelli in regola con lo stesso decreto 22 marzo I923, il legislatore lo avrebbe detto espressamente, come ha fatto nei riguardi degli altri sanitari sopra indicati.

Deve pertanto concludersi che rettamente i giudici di merito ritennero che in forza dello articolo 367 del T.U. delle Leggi Sanitarie, il Benatti, essendo stato abilitato a seguito del Dec. Luog. del I9I5 a favore dei rimpatriati di

guerra, ed avendo esercitato nel Regno pubblicamen=
te e notoriamente per più anni, dovesse ritenersi
tuttora abilitato, non ostante che la speciale
Commissione istituita dal D.L. del 1923 (che per
giudizio del Consiglio di Stato ebbe ad esorbitare
dai suoi poteri) gli avesse tolto l'abilitazione.

Nei riguardi del secondo motivo si osserva
che il ragionamento del P.M., per quanto abilmente
prospettato, non può essere accolto. Il ricorrente,
premesso che il reato di esercizio abusivo della pro=
fessione venne contestato al Benatti il 12 Giugno
1934, afferma, che anche quando voglia riconoscersi
che l'art. 367 del T.U. andato in vigore soltanto
il 9 agosto 1934, sia sopravvenuto a fornire al Be=
natti una abilitazione che prima non aveva, deve
ritenersi che solo dalla data di pubblicazione del
detto T.U. egli potesse esercitare la professione,
senza che per questo la illiceità dell'esercizio
precedente possa considerarsi sanata. Ma tale ra=
gionamento si addimostra sostanzialmente erroneo.
Invero l'articolo 348 del C.P. vigente punisce chi
abusivamente esercita una professione per la quale
sia richiesta una autorizzazione speciale. Ma, come
si è dimostrato, il T.U. delle Leggi Sanitarie ha
voluto stabilire e far rivivere nel Benatti, ed in

colore che si trovavano nelle sue condizioni, la abilitazione già in precedenza posseduta; onde deve ritenersi che in forza di detta legge, posteriore al fatto incriminato, quel fatto non possa più costituire reato. Sancisce invero l'art. 2 C. P. che nessuno può essere punito per un fatto, che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. Non occorre quindi che la legge posteriore, come il ricorrente pretenderebbe, sia una legge penale, ma è sufficiente che la nuova legge, sia pure speciale ed amministrativa, muti il requisito della abusività, in conseguenza del quale il suaccennato art. 348 C.P. stabilisce e sanziona la sussistenza del reato.

Riguardo al terzo motivo si osserva che, avendo la impugnata sentenza ritenuto che l'art. 367 T. Unico comprende fra i professionisti esercenti la odontoiatria quelli comunque abilitati a tale esercizio prima del 1924, fra cui il Benatti, abilitato in forza del Dec. Luog. del 1915, era inutile indagare e discutere se costui avesse potuto o meno essere abilitato per il D.L. del 22 Marzo 1923 e per la Legge del 16 Ottobre 1924. L'accoglimento invero, largamente motivato, della tesi fondata sull'art. 367 del T.U. rendeva vana ogni

altra indagine, e giustificava implicitamente la reiezione delle altre tesi, che erano venute a per= dere ogni significato ed ogni valore.
Parimenti nei confronti del quarto motivo si nota che già la stessa sentenza impugnata ebbe ad osser= vare come non potesse pretendersi che il Benatti, odontotecnico, dovesse o potesse essere iscritto nell'albo dell'Ordine dei Medici, sia perchè nessun odontotecnico deve nè può esservi iscritto, sia per= chè l'art. 3 del T.U. 23 Aprile I928 n. I3I3 sugli Ordini Sanitari non contempla la iscrizione sugli albi degli Ordini dei Medici e dei Chirurghi quale condizione per l'esercizio della professione di odontotecnico. Nè vale riportarsi, come fà il P.M. ricorrente, alla legge 27 Maggio I935 n. 983, la qua= le aggiunge all'albo dei Medici e dei Chirurghi, l'elenco dei dentisti abilitati, e concede nelle di= sposizioni transitorie, l'iscrizione nell'albo a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 367 del T.U. delle Leggi Sanitarie. E' chiaro infatti che il Benatti non avrebbe potuto ottemperare a tale legge, andata in vigore il I° settembre I935 se non quando la sentenza del Tri= bunale di Mantova avesse fatto passaggio in cosa giudicata, ciò che non ebbe a verificarsi per il

ricorso interposto dallo stesso P.M. In ordine al quinto motivo infine si osserva che l'art. 20 u.cap. C.P.P. sancisce non già un obbligo, ma una facoltà il cui esercizio è lasciato al prudente criterio del giudice di merito, e non può quindi essere sindacabile da parte di questa Corte Suprema. D'altra parte risulta che il Consiglio di Stato, IV Sezione con la sentenza del I3 aprile I935- " rinviando ogni altra pronuncia sul merito e sulle spese, ordinò la sospensione del provvedimento Ministeriale I5 Marzo I935, che aveva dichiarato non trovar luogo a provvedere sulla istanza del Benatti per l'autorizzazione definitiva all'esercizio odontoiatrico per scadenza del termine stabilito nel Decreto del I923 "= Il provvedimento pertanto, contro il quale il Benatti era insorto, era semplicemente il diniego di rimetterlo in termini per conseguire l'abilitazione, a sensi dell'articolo 367 del T.U. del I934. Ne consegue che il Tribunale nona vrebbe potuto valersi della facoltà, di cui all'articolo 20 C.P.P., vertendo la decisione del Consiglio di Stato su questioni affatto diversa.

Per quanto sopra si è esposto, il ricorso del P.M. deve essere per ogni sua parte rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'articolo 537 Codice Procedura Penale

Rigetta il ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, pronunciata in data 28 Gennaio 1936-XIV, nei confronti di Benatti Luigi.

Così deciso e pubblicato all'udienza del 10 Novembre 1936/XV

Presidente: S.E. Vincenzo De Ficchy

Consiglieri: Comm. Maroni - De Pirro - Romagna Tomassini - Carini - Pittalis -

Il Cancelliere Marfori

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'avv. Bonomi nell'interesse di Benatti Luigi fu Ananias, previa autorizzazione —

Dalla Cancelleria della Corte di Cassazione addì 25/5/1939 - Il Cancelliere [illegible] Bisignani

Visto per l'autentica della prima copia rilasciata come sopra.

Roma, dalla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno li 25 Maggio 1939 - XVII

IL CANCELLIERE